

14 MAGGIO 2026

OGGETTO: **PRIVACY** - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO)

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come “Data Protection Officer” (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD).

Nel merito l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti".

Il considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano

i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Valutato il complesso dei compiti assegnati al RPD (in particolare sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti);

considerata l'assenza di personale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per assolvere ai compiti sopra descritti;

considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD,

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 8/4/2026 è stato affidato da ultimo l'incarico di DPO all'avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona per Opera Universitaria in scadenza il 17/5/2026.

Considerato che, al fine di ottemperare al principio di rotazione, è necessario individuare un diverso soggetto, si ritiene che il servizio possa essere affidato per il periodo dal 18/05/2026 al 17/05/2029 all'avv. Laura Valentini, con studio legale in via Scuderlando, 37135 Verona (VR), dotato di una solida esperienza professionale e formativa in ambito privacy (come si evince dal curriculum vitae fornito all'Amministrazione, prot. Opera n. 4710 di data 23/4/2026).

Preso atto che il corrispettivo concordato ammonta a massimo € 20.100,00, oneri previdenziali 4% esclusi, non soggetto ad IVA per regime IVA agevolato, per n. 3 annualità, di cui € 12.600,00 (€ 4.200,00 annui) di compenso minimo garantito ed € 7.500,00 (€ 2.500,00 annui) di compenso massimo annuale stimato a misura (in conformità alla documentazione pervenuta in data 30/04/2026 tramite la piattaforma Contracta - Registro di Sistema n. PI189333-26);

considerato che il prezzo unitario è stato ritenuto congruo (in quanto in linea con quanto corrisposto per l'incarico in scadenza con la precedente DPO, salvo i necessari adeguamenti per il decorso del tempo, prendendo quale parametro la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat dalla data del contratto originario del precedente DPO ad oggi e in considerazione dell'aumento dei rischi connessi al trattamento dei dati, come dimostrato dall'esperienza dell'Ente) e che l'importo contrattuale non contempla oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, considerando che trattasi di servizi di natura intellettuale per i quali non è richiesta la predisposizione del Duvri, ai sensi dell'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 36/2023;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

visti i principi del risultato e della fiducia a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

accertata la presenza della suddetta professionista all'interno dell'elenco presente in Contracta (piattaforma digitale di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, attiva dal 1° gennaio 2024 per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici) iscritta nella classe *“79111000-5 - Servizi di consulenza giuridica”*;

vista la Deliberazione di Giunta provinciale n. 43 di data 23 gennaio 2026 *“Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 Revisione deliberazione n. 307/2020”* in base alla quale l'affidamento è conforme al principio di rotazione, in quanto non si tratta dell'operatore economico invitato o *“risultato aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria merceologica o tipologia di servizio e per la medesima fascia di importo”*;

con il presente provvedimento si propone di affidare il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, all'avv. Laura Valentini, P. IVA 04783690235, con studio legale in via Scuderlando, 37135 Verona (VR), mediante piattaforma Contracta.

Con il presente provvedimento si dispone che il capitolato di servizio:

- in considerazione della natura fiduciaria del rapporto sotteso al servizio in affidamento nonché della professionalità necessaria allo svolgimento dello stesso, non consenta il subappalto della prestazione;
- trattandosi di servizio di natura intellettuale non individui il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto mancando l'impiego di manodopera dipendente strutturata;
- trattandosi di servizio di natura intellettuale, escluda l'applicazione delle c.d. clausole sociali di cui all'art. 57 del D.lgs 36/2023, stante il carattere autonomo e personale della prestazione che si intende affidare;

- preveda che il prezzo contrattuale sia sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti.

I rapporti tra le parti saranno regolati, oltre che dal capitolato di servizio, dalla disciplina peculiare all'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, in particolare dalle Condizioni generali di contratto e dalle Linee guida del contenuto tecnico delle CPV del Bando ME-PAT, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.p. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si demanda al direttore dell'Ente il perfezionamento dell'atto contrattuale conseguente alla designazione, oggetto del presente provvedimento.

Poiché la nomina del RPD rientra tra le competenze del titolare del Trattamento dei dati, è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente che deve provvedere a tale individuazione ma non essendo stato possibile riunire i Consiglieri in una data utile per perfezionare l'incarico in oggetto entro la scadenza del precedente affidamento (essendo ormai calendarizzata la data del 22 maggio 2026 per la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione), si ritiene necessario ricorrere allo strumento del decreto presidenziale sottoponendo il presente provvedimento a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare utile.

Si dà, infine, atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al Presidente e al Direttore nonché al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore";
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 44 di data 23 gennaio 2026;

- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.;
- vista la Deliberazione di Giunta provinciale n. 43 di data 23 gennaio 2026 “Linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”. Revisione deliberazione 307/2020”;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- sentito il Direttore;

DECRETA

1. di designare, per le ragioni espresse in premessa, l’avv. Laura Valentini, P. IVA 04783690235, con studio legale in via Scuderlando, 37135 Verona (VR) quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) di Opera Universitaria ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
2. di affidare il servizio per il periodo dal 18/05/2026 al 17/05/2029;
3. di quantificare la spesa per il servizio di cui al punto 1. per un importo massimo complessivo di € 20.904,00, oneri previdenziali 4% inclusi, non soggetto ad IVA per regime IVA agevolato, di cui € 13.104,00 (€ 4.368,00 annui) di compenso minimo garantito ed € 7.800,00 (€ 2.600,00 annui) di compenso massimo annuale stimato a misura;
4. di demandare al Direttore il perfezionamento dell’atto contrattuale conseguente alla designazione di cui al punto 1;

5. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) siano resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.
6. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

IL PRESIDENTE
prof. Fulvio Cortese